

N. 04395/2013 REG.PROV.CAU.
N. 06940/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6940 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Claudia Gastaldello, Chelini Giulia, Evangelista Roberta, Granci Giulia, Sellaro Gianluca, Yzchaky David, Bianchi Marco, Messina Domenico, Pulvirenti Giulia, Sattarinia Dario, rappresentati e difesi dagli avv. Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Milano, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Cineca, n.c.g.;

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:

- del D.M. n. 109 del 14 febbraio 2013 e allegati rubricato “modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014”, nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica in via sperimentale dando al candidato la possibilità di scegliere solo tre opzioni (ovvero tre Atenei) e non anche tutti gli Atenei italiani insieme e comunque nella parte in cui, anche interpretato, non permette ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in parola e di tutta la normativa in atti nella parte in cui il test di accesso ad aprile;

- della tabella pubblicata nel D.M. n. 109 del 14 febbraio 2013 con cui vengono illustrati i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014 nella parte in cui, anche interpretato, non permette ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in parola;

- del medesimo D.M. n. 109 del 14 febbraio 2013 nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 290 anziché al numero di posti dello scorso anno e ai 356 come richiesto dal Ministero della Salute con il D.M. n. 197 del 28 giugno 2012 e in ogni caso nella parte in cui, anche interpretato, impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto per tutti i motivi in atti;

- del D.M. n. 197 del 28 giugno 2012 a cui rinvia apoditticamente il D.M. 14 febbraio 2013 nella parte in cui definisce i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a.

2012/2013 e in ogni caso nella parte in cui, anche interpretato, impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto e per tutte le censure in atti;

- del D.M. n. 334 del 24 aprile 2013 rubricato “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui trattasi ed in particolare all’art. 3 riporta al D.M. n. 109 del 14 febbraio 2013 per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;

- del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013 rubricato “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014” ed in particolare all’art. 3 riporta al D.M. n. 109 del 14 febbraio 2013 per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;

- dell’avviso del 27 novembre 2012, prot. n. 1296 sulla definizione della data per la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, a.a. 2013/2014, nella parte in cui è fissata la data di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;

- dei bandi d’Ateneo in atti e in particolare del bando dell’Ateneo ove i ricorrenti hanno svolto la prova approvato per la Sapienza di Roma con d.r. 457 del 14 febbraio 2013, per Tor Vergata con decreto datato 14 febbraio 2013 e di cui oggi non si conosce la numerazione, per l’Università di Milano d.r. datato 14 febbraio 2013 reg. 0283456 e delle graduatorie allegate anche del Cineca e degli studenti extracomunitari e dei relativi allegati e scorrimenti e sempre nella parte in cui non includono parte ricorrente non ammettendola al corso indicato come prima opzione;

- di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa;
- della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti nn. 5, 6, 14, 21, 35, 47 e 54;
- nella "news" (avviso) del Miur pubblicato sul sito di accesso programmato con il quale si comunicava che tutte le opzioni dei quesiti n. 5 e 54 sono state considerate tutte corrette e con il quale si comunicava che per il quesito n. 14 la risposta corretta è diversa da quella individuata dal compito ministeriale con le risposte esatte e di tutti gli atti sottesi e connessi;
- dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l'attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali anche e soprattutto nella parte in cui si viola il principio dell'anonimato e della segretezza della prova per motivi in atti ivi comprese le istruzioni di concorso nella parte in cui si impone ai concorrenti di tenere sul banco d'esame la carta d'identità;

- di tutti gli atti connessi anche indirettamente ai documenti e agli atti sopra indicati, anche non conosciuti, nella parte in cui, anche interpretati, non permettono ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa anche presso uno degli Atenei resistenti e non solo negli Atenei indicati nelle sole tre opzioni imposte dal M.I.U.R. e comunque di essere ammessa per i motivi in atti e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

nonché il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Università degli Studi di Milano e di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Giuseppe Chine' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all'odierna camera di consiglio parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, instando per l'autorizzazione del Collegio all'integrazione del contraddittorio ed alla notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero di soggetti destinatari della notifica stessa;

Visto l'art. 49 c.p.a. ("Integrazione del contraddittorio") che attribuisce al presidente o al collegio la facoltà di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, anche a mezzo di pubblici proclami;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art.19, il

quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità, un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di soggetti destinatari della notifica, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei soggetti destinatari della notifica, da identificarsi mediante la denominazione degli enti (recte: università) o delle persone fisiche controinteressate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei soggetti destinatari della notifica.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei soggetti/enti distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei destinatari della notifica, in

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei destinatari della notifica, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei destinatari della notifica integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei destinatari della notifica (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini meglio precisati in motivazione.

Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)